



**DELIBERAZIONE N° VIII006323**

**Seduta del 22 DIC 2007**

**Presidente** ROBERTO FORMIGONI

**Assessori regionali**  
VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente  
GIAN CARLO ABELLI  
DAVIDE BONI  
LUCIANO BRESCIANI  
MASSIMO BUSCEMI  
RAFFAELE CATTANEO  
ROMANO COLOZZI  
MASSIMO CORSARO

FRANCO NICOLI CRISTIANI  
LIONELLO MARCO PAGNONCELLI  
MASSIMO PONZONI  
PIER GIANNI PROSPERINI  
GIOVANNI ROSSONI  
MARIO SCOTTI  
DOMENICO ZAMBETTI  
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Anna Bonomo**

Su proposta del Presidente **Roberto Formigoni** di concerto con  
l'Assessore alla Sanità **Luciano Bresciani** e Famiglia e Solidarietà Sociale **Gian Carlo Abelli**

**Oggetto**

DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DEI DIRETTORI GENERALI E AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRETTORI SANITARI, AMMINISTRATIVI E SOCIALI DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE LOMBARDE.

I Dirigenti **Filomena Lopedoto**

Il Direttore Generale **Carlo Lucchini**

Il Segretario Generale **Nicolanari Sanese**

L'atto si compone di **16** pagine  
di cui **13** pagine di allegati,  
parte integrante.

**Cristina Colombo**

**Umberto Fazzone**

Il Direttore Centrale **Luca Dainotti**



Presidenza  
Direzione Centrale  
Affari Istituzionali e Legislativo  
Il Direttore Centrale  
Luca Dainotti

**VISTA** la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale così come stabilita dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i;

**VISTO** il DPCM 19 luglio 1995, n. 502 "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" così come modificato e integrato con DPCM 31 maggio 2001, n. 319;

**VISTA** la l.r. n. 31 dell'11.07.1997 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali" e s.m.i;

**RICHIAMATA** la d.g.r. n. VIII/ 4797 del 30.05.2007 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'aggiornamento dell'elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Sanitarie Pubbliche Lombarde - Anno 2007.", con la quale è stato approvato, tra l'altro, quale allegato 4 parte integrante, il "Contratto di prestazione d'opera intellettuale" che disciplina il rapporto di lavoro del direttore generale a decorrere dal 1° gennaio 2008;

**RICHIAMATO** l'art. 5 di tale contratto che stabilisce per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale un trattamento economico iniziale di Euro 144.608,00;

**PRESO ATTO** della comunicazione alla Giunta, nella seduta del 12 dicembre 2007, da parte del Presidente di concerto con gli Assessori alla Sanità e Famiglia e Solidarietà Sociale, in ordine alle procedure di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche, approvata con d.g.r. n. VIII/ 6164 del 12.12.2007;

**RITENUTO** di riconoscere al direttore generale, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, DPCM 502/95 e s.m.i. un trattamento economico annuo onnicomprensivo pari a € 154.937,06 in ragione della sempre maggiore complessità dei compiti assegnati ai direttori generali delle Aziende Sanitarie pubbliche lombarde e per adeguare il trattamento economico degli stessi agli incrementi retributivi riconosciuti in particolar modo ai dirigenti apicali delle aziende medesime per effetto della contrattazione collettiva;

**RITENUTO** opportuno riformulare:

- l'art. 6 relativo agli obiettivi assegnati ai direttori generali e alla relativa metodologia di valutazione, al fine di rendere la procedura coerente con il sistema di valutazione utilizzato per la dirigenza regionale;
- l'art. 8 prevedendo la verifica dei risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi trascorsi diciotto mesi dalla nomina, nonché la clausola ai sensi della quale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il direttore generale non potrà avanzare alcuna pretesa economica, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione Lombardia;

**RITENUTO** di approvare il testo coordinato dello schema di "Contratto di prestazione d'opera intellettuale" che disciplinerà il rapporto di lavoro del direttore generale a decorrere dal 1° gennaio 2008, allegato 1) parte integrante del presente provvedimento, comprensivo dell'allegato a) avente ad oggetto "Definizione delle modalità attuative di cui all'art. 14, commi 7 ter e 7 quinquies,





Presidenza  
Direzione Generale  
Affari Istituzionali e Legislativo  
Il Direttore Generale  
Luca Di Biotti

31/97 e successive modificazioni e integrazioni", dell'allegato b) avente ad oggetto: "Obiettivi di mandato direttore generale Aziende Sanitarie Locali" e allegato c) "Obiettivi di mandato direttore generale Aziende Ospedaliere";

**RITENUTO**, inoltre, di stabilire che il trattamento economico annuo omnicomprensivo del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociale sia pari a Euro 123.949,64 corrispondente all'80% del trattamento economico annuo omnicomprensivo attribuito al direttore generale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

1. **di approvare** le modifiche allo schema di "Contratto di prestazione d'opera intellettuale" che disciplinerà il rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie pubbliche lombarde a decorrere dal 1° gennaio 2008, così come descritte in premessa;
2. **di approvare** il testo coordinato dello schema di "Contratto di prestazione d'opera intellettuale" che disciplinerà il rapporto di lavoro del direttore generale a decorrere dal 1° gennaio 2008, allegato 1) parte integrante del presente provvedimento, comprensivo dell'allegato a) avente ad oggetto "Definizione delle modalità attuative di cui all'art. 14, commi 7 ter e 7 quinquies, L.R. 31/97 e successive modificazioni e integrazioni", dell'allegato b) avente ad oggetto: "Obiettivi di mandato direttore generale Aziende Sanitarie Locali" e allegato c) "Obiettivi di mandato direttore generale Aziende Ospedaliere";
3. **di stabilire** che il trattamento economico annuo omnicomprensivo del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociale sia pari a Euro 123.949,64 corrispondente all'80% del trattamento economico annuo omnicomprensivo attribuito al direttore generale;
4. **di dare atto** che alla sottoscrizione del contratto dei direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche lombarde provvederà il Direttore Generale della Direzione Generale Sanità.



IL SEGRETARIO  
Anna Bonomo



## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Premesso che la Giunta regionale con deliberazione n. ... del ... ha nominato, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del d.lgs. n. 502/92, e successive modifiche e integrazioni, e degli artt. 7 e 14 della l.r. 31/97 e successive modifiche e integrazioni il Dott. .... quale direttore generale dell'Azienda .....

Vista la d.g.r. n. VIII/..... del..... "Determinazioni in ordine al contratto di prestazione d'opera intellettuale dei direttori generali e al trattamento economico dei direttori sanitari, amministrativi e sociali delle aziende sanitarie pubbliche lombarde", con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di contratto che regola il rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie pubbliche lombarde.

Preso atto che il Dott. ...., in sede di presentazione della propria candidatura a direttore generale, ha reso dichiarazione di accettare l'assunzione delle funzioni di direttore generale, nonché di accettare le condizioni tutte del contratto approvate dalla Giunta Regionale;

Tutto ciò premesso tra i signori:

- Il Direttore Generale della Direzione Generale Sanità Dott. ...., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica in Milano, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Lombardia (C.F. 80050050154);  
e
- Il Dott. .... nato a..... il ..... (C.F. ....),  
residente a ..... via ..... n.... - cap .....

si conviene e stipula quanto segue

1

Presidenza  
Direzione Centrale  
Affari Istituzionali e Legislativo  
Il Direttore Centrale  
Luca Dainetti



Art. 1

La Regione Lombardia conferisce l'incarico di direttore generale dell'Azienda ..... al Dott. .... l'incarico è conferito ai sensi degli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. 502/92 e s.m.i, nonché ai sensi degli artt. 7 e 14 della l.r. 31/97 e s.m.i. A detto incarico è estesa, per ogni effetto, la qualifica di pubblico ufficiale.

Il Dott. .... si impegna a frequentare tutte le iniziative di formazione e aggiornamento professionale, con particolare riferimento alle materie di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, che la Regione dovesse attivare in adempimento delle disposizioni statali e regionali.

Art. 2

Il Dott. .... si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di direttore generale stabilite dal d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.

In particolare si impegna ad esercitare tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda, disciplinati da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'Azienda medesima, quale parte del sistema sanitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

Art. 3

Il Dott... .....prende atto di quanto espressamente previsto dall'art. 7, comma 3 bis, della l.r. 11.7.1997, n. 31 e s.m.i., a tenore del quale la Giunta Regionale può modificare, quanto alla sede di assegnazione, gli incarichi già conferiti a direttori generali di Aziende Sanitarie. La mobilità interaziendale non ha effetto quanto alla durata dell'originario contratto.

La mancata accettazione della nuova sede costituisce grave motivo ai fini della possibile risoluzione del contratto.

Art. 4

Il direttore generale si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti dalla Giunta Regionale, ad osservare linee guida ed indirizzi in materia di controllo, e a rispondere alla Giunta stessa del raggiungimento degli obiettivi fissati



della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché ad attenersi ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Il Dott. ...., fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i., è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali è venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda e per la Regione Lombardia ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

#### Art. 5

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è corrisposta al direttore generale dell'Azienda..... di....., a carico del bilancio della Azienda stessa, il trattamento economico annuo omnicomprensivo di Euro 154.937,06 con possibilità che la Giunta Regionale stabilisca successivamente, eventuali articolazioni ai sensi del DPCM 502/95 come modificato con DPCM 319/2001.

#### Art. 6

Con il conferimento dell'incarico, vengono assegnati al direttore generale dell'Azienda..... gli obiettivi di mandato indicati nell'allegato ..... parte integrante del presente contratto.

La Giunta Regionale stabilisce annualmente gli obiettivi aziendali di interesse regionale e la relativa metodologia di valutazione, in sintonia con il sistema di valutazione utilizzato per la dirigenza regionale.

La percentuale di incremento del compenso di cui al precedente art. 5, non può superare il limite massimo del 20% pari a Euro 30.987,41, a titolo di incentivo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La valutazione di cui al presente articolo potrà avere rilievo ai fini di cui al successivo articolo 8.

#### Art. 7

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al direttore generale di darne preavviso di almeno 60 giorni all'Assessore alla Sanità, a mezzo di lettera raccomandata; ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del d.lgs. 502/92 e s.m.i., la Giunta Regionale sostituisce

3  
Presidenza  
Direzione Centrale  
Affari Istituzionali e Legislativo  
Il Direttore Centrale  
Luca Balinotti



direttore generale dell'Azienda in caso di assenza o di impedimento che si protragga oltre sei mesi.

Art. 8

Nei casi in cui ricorrano gravi motivi, in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di violazione di leggi o principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, così come previsto dal comma 7 dell'art. 3 bis del d.lgs. 502/92 e s.m.i., la Giunta stessa, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato, risolve il contratto dichiarandone la decadenza. Il venir meno del rapporto fiduciario integra la fattispecie dei gravi motivi di cui sopra e determina la risoluzione del contratto.

L'incarico di direttore generale cessa con conseguente risoluzione del presente contratto individuale anche:

- nel caso di segnalazioni da parte del Collegio Sindacale che evidenzino gravi carenze di gestione e di procedura, senza che il direttore generale abbia provveduto ad adottare le decisioni necessarie a rimuoverle totalmente e fatte salve le responsabilità civili, penali e contabili;
- nel caso in cui si manifestino, con evidenza, gravi incompatibilità e/o conflittualità tra le istituzioni locali e il direttore generale;
- nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario tra amministrazione regionale e direttore generale:
  - con riferimento al mancato rispetto del vincolo di esclusività. A tal fine, eventuali attività professionali potranno essere svolte, previa autorizzazione da parte della Direzione Generale Sanità, nel rispetto dei termini di seguito precisati:
    - a) assenza di conflitti di interesse, con particolare riferimento ad attività professionali in ambito sanitario e socio sanitario;
    - b) non incidenza, anche in termini orari, della prestazione sulla qualità e completezza della funzione di direttore generale, che deve essere assolutamente preponderante rispetto ad altre attività;
    - c) non nocimento al prestigio e al decoro della funzione di direttore generale, riscontrabile qualora le ulteriori attività si prestino ad apprezzamenti disonorevoli, non dovendo mai compromettere il

4  
Presidenza  
Direzione Centrale  
Affari Istituzionali e Legislativo  
Il Direttore Centrale  
Luca Di Pietro



- rapporto fiduciario con l'amministrazione e i suoi amministratori in attività;
- d) carattere residuale e minimo, anche dal punto di vista economico, della prestazione extra;
- in caso di condanna, anche non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, quando sia inflitta per i delitti di cui al libro II del codice penale previsti e puniti agli articoli:
- 314 c.p. (peculato);
  - 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
  - 316 bis c.p. (malversazione a danno dello Stato);
  - 317 c.p. (concussione);
  - 318 c.p. (corruzione per un atto d' ufficio);
  - 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d' ufficio);
  - 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
  - 476 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
  - 477 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative);
  - 487 c.p. (falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico);
  - 490 c.p. (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri).

In tal caso il direttore generale afflitto da una condanna, ancorché non definitiva o con pena sospesa, per i delitti sopra indicati cessa dall'incarico conferitogli, intendendosi risolto il relativo contratto individuale, a far data dal deposito della motivazione della sentenza.

La Giunta Regionale, trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale effettuerà una verifica dei risultati aziendali conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati, definiti nel quadro della programmazione regionale, procedendo o meno alla conferma dello stesso direttore generale, entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 6, del d.lgs n. 502/1992 e s.m.

Nei casi di cui ai commi precedenti nulla è dovuto al direttore generale a titolo di indennità di recesso.

Il contratto è altresì risolto nelle ipotesi di decadenza automatica espressamente disciplinata dall'art. 14 commi 7 ter e 7 quinquies della l.r. 11/7/1997 n. 31 e s.m.



L'allegato a) del presente contratto, che costituisce parte integrante, ne disciplina espressamente le modalità attuative.

Il contratto si intende altresì risolto in caso di sentenza del giudice amministrativo che disponga l'annullamento della nomina a direttore generale.

Le parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 7, comma 4 *bis* della l.r. 31/97 e s.m.i., la Giunta Regionale può disporre la sospensione cautelare dall'incarico con contestuale nomina di un commissario straordinario.

In tali casi il direttore generale non potrà avanzare alcuna pretesa economica, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione Lombardia.

#### Art. 9

L'incarico di cui al presente contratto è conferito, salvi i casi di dimissioni, recesso o risoluzione di cui agli artt. 7 e 8 per la durata di ..... (non meno di un anno da stabilirsi in sede di nomina).

#### Art. 10

L'Azienda, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal direttore generale in relazione a procedimenti penali avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi all'espletamento dell'incarico.

L'Azienda può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al direttore – amministrativo o sanitario – più anziano, che, a tali fini, sostituisce il direttore generale.

Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale.

La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.

In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del direttore generale.

#### Art. 11

Presidenza  
Direzione Centrale  
Affari Istituzionali e Legislativo  
Il Direttore Centrale  
Luca D'Arbetti



Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile, nonché il d.lgs. 502/92 e s.m.i. e la l.r. 31/97 e s.m.i. Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali e regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

Art. 12

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le spese di bollo e la registrazione saranno a carico del direttore generale dell'Azienda.

Milano,

Il Direttore Generale  
della Direzione Generale Sanità

Il Direttore Generale  
dell'Azienda .....  
di .....  
(.....)

Il Dottor.....dichiara di accettare espressamente il contenuto dell'art. 8 del presente contratto riconoscendo che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nulla sarà dovuto allo stesso a titolo di indennità di recesso o di risarcimento.

Il Direttore Generale  
della Direzione Generale Sanità

Il Direttore Generale  
dell'Azienda .....  
di .....  
(.....)

Le parti prendono atto della possibilità di differenziazione del trattamento economico in relazione ad indicatori definiti dalla Giunta Regionale.

Il Direttore Generale  
della Direzione Generale Sanità

Il Direttore Generale  
dell'Azienda .....  
di .....  
(.....)

Presidenza  
Direzione Centrale  
Affari Istituzionali e Legislativo  
Il Direttore Centrale  
Luca De Viti



(.....)

Presidenza  
Giunta Regionale  
Affari Regionali e Legislativo  
Ufficio Regionale Centrale  
Lucia Dalnotti



*All. a) al Contratto di prestazione d'opera intellettuale*

**DEFINIZIONE DELLE MODALITA' ATTUATIVE DI CUI ALL'ART. 14, COMMI 7-TER E 7-QUINQUIES L.R. 31/1997 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.**

**La decadenza automatica**

L'art. 52, comma 4, lett. d), della l. 27 dicembre 2002, n. 289 prevede che, tra i provvedimenti da adottarsi dalle regioni al fine di assicurare stabilità economica in materia sanitaria, sia ricompresa l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere la *decadenza automatica* dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie e ospedaliere, nonchè delle aziende ospedaliere autonome.

I commi 7-bis, 7-ter e 7-quinquies dell'art. 14 della l.r. 31/97, così come sostituiti dalla l.r. 3/03, hanno recepito e dettagliato le ipotesi di decadenza automatica nell'ordinamento regionale lombardo.

Sia la legge statale che la legge regionale recano la dizione "*decadenza automatica*", si configura una fattispecie nuova rispetto a quanto originariamente previsto dal D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni. Questa tipologia di decadenza non è soggetta al procedimento di cui all'art. 3-bis, comma 7, del D. Lgs. 502/92, ma opera di diritto; l'effetto di decadenza consegue *automaticamente* al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.

La normativa non prevede un processo di valutazione sull'operato del Direttore Generale: il mancato ottenimento di risultati nell'attività gestionale ed amministrativa, nonchè il mancato raggiungimento degli obiettivi posti così come previsti dal comma 7-quinquies dell'art. 14 citato, comportano la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto del Direttore Generale per inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Si ricorda infatti che la responsabilità del Direttore Generale rientra nel *genus* di quella manageriale, non richiede pertanto un atteggiamento psicologico colposo, ma il solo oggettivo ottenimento di risultati negativi. Nel caso di cui trattasi la negatività del risultato non è esito di un processo valutativo ma è stabilito *ex ante* dalla legge.

Si specificano di seguito le ipotesi di decadenza automatica disciplinate dal comma 7-quinquies dell'art. 14 della l.r. 31/97, testo vigente:

- a) Mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale di cui al comma 7-ter art. 14 l.r. 31/97.

Presidenza  
Direzione Generale  
Affari Istituzionali e Legislativo  
Il Direttore Generale  
Luca Dalnelli

1



La presentazione della certificazione deve avvenire entro il quindicesimo giorno dal termine del trimestre di riferimento; tale termine risulta indispensabile per rendere tempestivo il monitoraggio dell'andamento del Sistema Sanitario Regionale e per adempiere agli obblighi informativi nei confronti del Sistema Informativo Sanitario Nazionale, anche ai sensi dell'Intesa Stato Regioni del 23/03/2005 e del Patto per la Salute del 28/9/2006; il non rispetto di questa scadenza determina la fattispecie della mancata presentazione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la decadenza si verifica anche nel caso in cui la certificazione presentata sia incompleta.

L'incompletezza della presentazione si riscontra nei casi in cui:

1. non sia contenuto o sia redatto in modo incompleto uno dei seguenti documenti:
  - bilancio e relativa nota integrativa (su supporto informatico);
  - schema di certificazione del rispetto dell'obiettivo trimestrale del Direttore Generale con allegato parere del Collegio Sindacale;
  - Mod. A dettaglio costi del personale (su supporto informatico);
  - Conto Economico dell'attività di libera professione;
2. la documentazione allegata dia evidenze difformi dalla certificazione trimestrale che attesta il rispetto degli obiettivi di costo e risultato.

b) Mancata presentazione del piano di cui al comma 7-ter art. 14 l.r.31/97.

Il Piano di rientro deve essere redatto nei casi di:

1. mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale di costo o di risultato o di entrambi. Ai sensi del comma 7-ter dell'art. 14 l.r. 31/97 nel caso in cui il non rispetto dell'obiettivo sia stato attestato nel primo o nel secondo trimestre il termine per il piano di rientro è il 30 settembre; è invece al 31 dicembre nel caso in cui il non rispetto dell'obiettivo sia stato attestato nel terzo trimestre;
2. previsione di non rispetto dell'obiettivo annuale di costo o di risultato o di entrambi contestuale al 31 dicembre.

La presentazione del piano di rientro deve essere contestuale alla certificazione.

Il piano di rientro deve esplicitare in modo dettagliato le azioni da intraprendere con indicazione delle aree di intervento, gli effetti economici e la relativa quantificazione attesa, distinta per voci di bilancio, le modalità e i tempi di attuazione come sopra specificato ai sensi della norma.

Il parere del Collegio Sindacale sul piano di rientro è obbligatorio.

c) Mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre come stabilito nell'ultimo periodo del comma 7-ter art. 14 l.r.31/97.

Rientrano in questa fattispecie:

1. l'attestazione del non rispetto dell'obiettivo trimestrale di costo o di risultato o di entrambi al terzo trimestre nel caso in cui sia già avvenuta analoga attestazione nella certificazione del secondo trimestre;
2. l'attestazione del non rispetto dell'obiettivo di costo o di risultato o di entrambi nella certificazione del quarto trimestre;

Presidenza  
Direzione Centrale  
Affari Istituzionali e Legislativo  
Il Direttore Centrale  
Luca Ballarà



3. il non rispetto dell'obiettivo di costo o di risultato o di entrambi nel Bilancio consuntivo.

Qualora le Direzioni competenti ritengano che la certificazione presentata sia incompleta o non sufficientemente chiara, possono essere richieste integrazioni, per una sola volta, da inviarsi entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora non pervenissero integrazioni o le medesime si ritenessero insufficienti il contenuto della certificazione è da ritenersi incompleto e pertanto si verifica la condizione sub a) ai fini della decadenza automatica del Direttore Generale.

### **Il Procedimento di decadenza**

I risultati dell'istruttoria circa la sussistenza della condizione al fine della decadenza, sono attestati da un decreto delle Direzioni Generali competenti e, contestualmente sono trasmessi agli Assessori competenti e al Segretario Generale che provvede al tempestivo invio alla Giunta Regionale per le relative determinazioni secondo legge.

3

Presidenza  
Direz. Centrale  
Affari Istituzionali e Legislativo  
Il Direttore Centrale  
Luca Dainetti



*All. b) al Contratto di prestazione d'opera intellettuale*

**OBIETTIVI DI MANDATO DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA  
LOCALE .....  
PERIODO 1.1.2008 .....**

Gli obiettivi indicati si riferiscono alla scadenza del mandato: ..... e sono collegati alla programmazione regionale. Tali obiettivi, durante il periodo di mandato possono essere pertanto modificati ed integrati secondo l'aggiornamento della programmazione regionale.

Gli obiettivi aziendali di interesse regionale e la relativa metodologia di valutazione in sintonia con il sistema di valutazione utilizzato per la dirigenza regionale, verranno stabiliti annualmente con provvedimento della Giunta Regionale.

- **Rispetto della normativa nazionale e regionale; Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e Patto della Salute del 28 settembre 2006 e successive modifiche e/o integrazioni**  
.....  
.....
- **Rispetto integrale delle regole di gestione socio-sanitaria definite annualmente dalla Giunta Regionale**  
.....  
.....
- **Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi**  
.....  
.....
- **Controlli, prevenzione, veterinaria, appropriatezza**  
.....  
.....
- **Progetto CRS-SISS**  
.....  
.....
- **Edilizia Sanitaria**  
.....  
.....

1  
Presidenza  
Direzione Centrale  
Affari Istituzionali e Legislativo  
Il Direttore Centrale  
Luca Dainetti



*All. c) al Contratto di prestazione d'opera intellettuale*

**OBIETTIVI DI MANDATO DIRETTORE GENERALE AZIENDA  
OSPEDALIERA .....  
PERIODO 1.1.2008 .....**

Gli obiettivi indicati si riferiscono alla scadenza del mandato: .....e sono collegati alla programmazione regionale. Tali obiettivi, durante il periodo di mandato possono essere pertanto modificati ed integrati secondo l'aggiornamento della programmazione regionale.

Gli obiettivi aziendali di interesse regionale e la relativa metodologia di valutazione in sintonia con il sistema di valutazione utilizzato per la dirigenza regionale, verranno stabiliti annualmente con provvedimento della Giunta Regionale.

- **Rispetto della normativa nazionale e regionale; Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e Patto della Salute del 28 settembre 2006 e successive modifiche e/o integrazioni**  
.....  
.....
- **Rispetto integrale delle regole di gestione socio-sanitaria definite annualmente dalla Giunta Regionale**  
.....  
.....
- **Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi**  
.....  
.....
- **Controlli, appropriatezza**  
.....  
.....
- **Progetto CRS-SISS**  
.....  
.....
- **Edilizia Sanitaria**  
.....  
.....



1  
Presidenza  
Ufficio Centrale  
Affari Internazionali e Legislativo  
Ufficio Centrale  
Affari Internazionali

